



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **NOVARA**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MICHELUZZI</b>	<b>LORENZO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BERTOLO</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VICUNA</b>	<b>VEZIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 198/2020  
depositato il 21/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301614/2019 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301614/2019 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301614/2019 IRPEF-IMPR.ORD. 2014

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**  
PULLARA SERAFINA  
VIA TITO MINNITI 17 96010 BUSCEMI SR

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 198/2020

UDIENZA DEL

23/09/2021 ore 09:30

N°

159/2021

PRONUNCIATA IL:

23.09.2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

07.10.2021

Il Segretario

### CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“CHIEDE Che codesta On.le Commissione voglia  
IN VIA PRINCIPALE annullare l’atto impugnato;  
IN VIA SUBORDINATA Ridurre i maggiori imponibili in base a quanto  
definito dalla società Cerberus s.r.l. nel procedimento di accertamento con  
adesione, ricalcolando le maggiori imposte e gli interessi e condannare  
controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al  
solo scopo di evitare l’azione esecutiva, con vittoria di spese da liquidarsi  
secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. n. 140/2012 e con distrazione in  
favore del difensore.”

### CONCLUSIONI DELL’AGENZIA

“CHIEDE a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto  
del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di  
diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento  
di mediazione ai sensi dell’art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.”

### PREMESSA IN FATTO e SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

PULLARA SERAFINA, nata a Buscemi (SR) il 19/05/1950, residente a  
Buscemi (SR) – Via Tito Minniti n. 17, C.F: PLL SFN 50E59 B287L,  
elettivamente domiciliata in Arona - Via Roma 26, presso e nello studio del  
Dott. Stefano Noro PEC s.noro@pec.dottcomm.it, iscritto all’Ordine dei  
Dottori Commercialisti di Verbania, giusta procura in allegato al ricorso-  
reclamo, ricorre in confronto dell’ Agenzia delle Entrate – Direzione  
Provinciale di Novara, avverso l’avviso di accertamento n.  
T7U010301614/2019, relativamente all’anno d’imposta 2014, notificato il  
20.11.2019, di Euro 7.324,00 per Irpef, oltre Euro 1.186,99 di interessi, Euro  
418,00 per addizionale regionale, oltre euro 67,74 di interessi, Euro 146,00  
per addizionale comunale, oltre 23,66 di interessi, Euro 7.099,20 per sanzioni,  
per un totale di euro 16.265,59.

Esponde che l’Agenzia delle Entrate operava nei confronti della società  
Cerberus s.r.l. un accertamento per l’anno 2014, con il quale accertava un  
reddito di impresa di euro 83.473,00.

Socio unico di Cerberus s.r.l. era nell’anno 2014 la società Provinelli e c. s.r.l.,  
che aveva come soci i coniugi Provinelli Paolo (56%) e Pullara Serafina  
(44%) odierna ricorrente.

Secondo l’Agenzia, dei maggiori redditi presunti in capo a Cerberus s.r.l.  
sarebbero venuti in possesso i soci della Provinelli s.r.l., essendo la stessa una  
società a ristretta base familiare.

Il tentativo di accertamento con adesione proposto dalla ricorrente non sortiva  
esito.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

illegittimità dell'avviso per assenza di accertamento nei confronti della società "Provinelli e c. s.r.l." partecipata dalla ricorrente.

La ricorrente sostiene che la presunzione di attribuzione degli utili extra-contabili in caso di società a ristretta base, fondante l'accertamento, opera solo nel caso di società a ristretta base sociale e riguarda il rapporto diretto società-soci. Nel caso di specie, al contrario, il rapporto è intermediato dalla presenza di un altro distinto soggetto giuridico (Provinelli s.r.l.), società non sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia.

La presenza di tale soggetto renderebbe del tutto inattendibile l'operatività della presunzione invocata dall'Ufficio, non essendovi collegamento diretto tra Cerberus s.r.l. ed il socio ricorrente e non essendo noto se gli utili accertati in capo alla prima siano confluiti nella seconda.

Sostiene che, nella fattispecie, sarebbe stato violato il divieto di doppia presunzione (*praesumptio de praesumpto*) essendo state applicate due presunzioni, ossia la distribuzione a Provinelli s.r.l., soggetto non accertato, e quello della distribuzione ai soci della stessa.

Sul punto invoca quanto statuito da CTR Lombardia, Sentenza n. 719/2020.

Eccepisce e deduce inoltre l'illegittimità dell'avviso per violazione e mancata applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Deduce che la società Provinelli s.r.l. non è più socia di Cerberus s.r.l. dal 2016, avendo ceduto le quote ai sigg.ri Provinelli Giuseppe e Provinelli Daniela in data 7 giugno 2016. Pertanto la ricorrente censura la sua assenza nel corso dell'attività istruttoria e la mancanza di un contraddittorio preventivo. Secondo la CTR Milano 4660/13/2017, alla luce anche delle pronunce della Suprema Corte n. 406/2015 e 331/2009, in linea con quanto precisato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 18.12.2008, l'assenza del contribuente alla fase dell'accertamento del tributo in capo alla società, renderebbe invalida la rettifica per violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente.

Deduce l'illegittimità dell'avviso per carenza di prova in merito alla presunta percezione degli utili dalla società Cerberus s.r.l. atteso che nell'Ordinamento non esiste norma che, nel caso di accertamento di società a ristretta base partecipativa, renda automatica l'imputazione ai soci dei maggiori utili extracontabili. La presunzione trova fondamento solo nel caso in cui il maggior reddito derivi da ricavi non dichiarati accertati o da costi inesistenti e non nei casi di costi non inerenti o indeducibili. Invoca le pronunce che hanno ritenuto che operi una presunzione semplice, che come tale richiede ulteriori elementi per dimostrare che gli utili siano stati effettivamente percepiti dai soci. In caso contrario il socio si troverebbe di fronte ad una prova difensiva "diabolica".

Nella fattispecie il maggior reddito deriva da un accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in realtà la

9

dichiarazione è stata presentata oltre 90 gg) e si basa su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. I maggiori ricavi vengono presunti applicando "l'incidenza media dei costi totali sui ricavi pari a 0.93, calcolata su un campione di imprese operative aventi sede nella provincia di Novara, in assenza di procedure concorsuali, con ricavi dichiarati tra 500.000 e 4.000.000".

Dalla memoria presentata in sede di adesione dalla Cerberus s.r.l. si evince come, in realtà, la predetta società fosse in difficoltà finanziaria e di liquidità e che il cantiere era in perdita per maggiori costi di costruzione e per il prolungamento dei tempi di vendita. Inoltre è stato dimostrato come i prezzi dei rogiti siano congrui con le quotazioni OMI ed in linea con i preliminari e gli annunci immobiliari fatti all'epoca. Non esistono agli atti prove di corrispettivi ricevuti in nero o di pagamenti in uscita per costi fittizi e non sono state fatte indagini da parte dell'Agenzia.

Deduce inoltre errata quantificazione dell'imponibile posto che non si tiene conto delle imposte accertande in capo alla società atteso che la società Cerberus s.r.l. ha in corso procedimento di accertamento con adesione.

Come anche sottolineato dalla Norma di Comportamento AIDC n. 198/2017 si ritiene che il maggior reddito accertato alla società non possa essere considerato per intero distribuito ai soci e nuovamente tassato in capo agli stessi per l'intero, in quanto già gravato da imposizione in capo alla società. Dal dividendo presunto occorre quindi sottrarre l'Ires e l'Irap definite dalla Cerberus s.r.l in quanto il dividendo che viene distribuito ai soci è sempre al netto delle imposte sostenute dalla società distributrice.

§§§

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale prospetta che l'Ufficio, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, non ha in alcun modo considerato la Provinelli e C. SRL come soggetto a cui sono stati distribuiti gli utili occulti venendo invece in considerazione direttamente la presunzione di percezione in capo ai soci Sig.ra Pullara Serafina e sig. Provinelli Paolo. L'eventuale intermediazione di una persona giuridica (la Provinelli e C. SRL) non può celare l'esistenza di soci effettivi.

In applicazione del principio del divieto dell'abuso del diritto e di capacità contributiva, la personalità giuridica riconosciuta ad un soggetto di diritto dovrebbe cedere il passo al fatto sostanziale che si realizza dietro lo schermo societario.

In mancanza di una prova che confermi una diversa imputazione dei maggiori ricavi accertati o che superi la "funzione di schermo" della società intermedia, l'Ufficio non può che presumere che l'effettiva percezione degli stessi vada attribuita ai soci persone fisiche effettivi.

Quanto alla dedotta illegittimità dell'atto per violazione e mancata applicazione art. 12, comma 7, D. Lgs 212/2020 per "assenza del contribuente alla fase dell'accertamento del tributo in capo alla società" l'Ufficio conferma che la pretesa fiscale avanzata con l'avviso di accertamento impugnato trova

origine nell'avviso di accertamento n. T7U0303001386/2019 (diventato definitivo) emesso nei confronti della società Cerberus Srl sulla scorta di un controllo condotto internamente dall'Ufficio. Nel caso in esame non è avvenuto alcun accesso presso i locali dell'imprenditore, ma il controllo è stato svolto presso l'Ufficio, "a tavolino", di talché non potrebbe trovare applicazione la disposizione invocata dalla ricorrente come ormai affermato da consolidata giurisprudenza. Rappresenta che, comunque, l'Ufficio ha, pur se non obbligato, garantito alla società controllata la possibilità di esporre le proprie ragioni, tutto ciò a mezzo di Questionario e in occasione dei contraddittori esperiti in sede di accertamento con adesione.

In replica alla doglianza secondo la quale la PROVINELLI E C. SRL non sarebbe più socia della CERBERUS SRL dal 2016 e che questo avrebbe impedito di venire a conoscenza dell'istruttoria posta in essere dall'Ufficio, sottolinea la stretta connessione tra i soggetti coinvolti: la CERBERUS SRL e la PROVINELLI E C SRL condividono la medesima sede legale, ed il nuovo socio (ora socio unico) della CERBERUS, Provinelli Giuseppe, non è soggetto estraneo.

Quanto all'illegittimità dell'atto per carenza di prova in merito alla presunta percezione degli utili dalla società Cerberus SRL. trattandosi di accertamento fondato su una presunzione, ex art. 2729 c.c., una volta valutata la gravità, precisione e concordanza della stessa, spetta alla contribuente fornire la prova contraria. L'Ufficio ha correttamente dimostrato la fondatezza della pretesa fiscale vantata, a mezzo di una presunzione grave, precisa e concordante secondo la quale nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa gli utili si presumono distribuiti ai soci non fosse per altro che lo scarso numero di soci rende verosimile la presenza di un legame di solidarietà tale da rendere più che presumibile la partecipazione e la conoscenza degli affari sociali in ragione della complicità che contraddistingue tali compagini societarie.

L'avviso di accertamento notificato alla società CERBERUS SRL in data 28/10/2019 è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui la proposizione di motivi attinenti ad eventuali vizi di tale atto sarebbe preclusa all'odierna Ricorrente posto che solo in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento nei confronti della Cerberus SRL potevano essere avanzati vizi propri dell'atto impositivo societario.

Quanto all'ultimo motivo di ricorso, col quale si chiede che il maggior imponibile venga ricalcolato su quanto definito dalla società Cerberus SRL ribadisce che l'avviso di accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione mentre la citata adesione non si è perfezionata.

Con riferimento alla lamentata doppia imposizione giuridica che deriverebbe dalla tassazione dei medesimi utili sia in capo alla società, sia in capo ai soci replica rilevando come una doppia imposizione non si verifichi in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRES, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni.

\* \* \*

All'udienza odierna di discussione questa Commissione ha trattenuto in decisione il ricorso.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

L'Ufficio ha ommesso un passaggio formale essenziale, ovverosia non ha replicato l'accertamento già operato a carico di Cerberus srl anche nei confronti della società Provinelli s.r.l., di cui fanno parte i soci persone fisiche Pullara e Paolo Provinelli.

Il presupposto perché l'accertamento possa operare nei confronti dei soci è che nei confronti della società di cui essi fanno parte sia stato elevato un accertamento di maggior reddito d'impresa, in quanto la presunzione di distribuzione di utili si fonda sul dato noto della ristretta base partecipativa a quella società, e non ad un'altra società, sia pure controllante quella intermedia.

Manca nei confronti della società Provinelli s.r.l. un accertamento atto a giustificare la presunzione di distribuzione di utili da Provinelli s.r.l. ai suoi soci Pullara e Provinelli Paolo.

Anche CTR della Lombardia, sez. 18, 12.2.2020/6.3.2020 n°719 ha espresso il medesimo principio laddove ha evidenziato che la presenza di un soggetto intermediato rende del tutto inattendibile l'operatività della presunzione invocata dall'Ufficio in quanto questa riguarda il rapporto diretto tra la società ed i soci.


Né la tesi dell'Ufficio potrebbe sorreggersi sulla presunzione di distribuzione degli utili da Cerberus srl a Provinelli s.r.l.

L'Ufficio sostiene che sia irrilevante l'intermediazione di una persona giuridica quale la Provinelli s.r.l., definita come società "schermo" e adombra il fatto che tale creatura sia stata formata artificialmente, con conseguente abuso del diritto.

In realtà nell'avviso di accertamento la fittizietà di tale società non viene elevata al rango di eccezione intesa a disconoscerne l'esistenza effettiva.

L'ipotizzata configurazione di una fattispecie di abuso del diritto va invece allegata e deve seguire in modo specifico e rigoroso il procedimento speciale previsto dall'art. 10-bis L. 212/2000 il quale individua i connotati della fattispecie dell'abuso del diritto, specificando che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti". Gli elementi costitutivi dell'abuso consistono:

1. nell'assenza di sostanza economica ossia in "fatti, atti e contratti, anche fra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
2. nella realizzazione di vantaggi fiscali indebiti ossia "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".



La legge individua una fattispecie esimente costituita dalle “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di ordine organizzativo o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”, la cui presenza esclude la natura abusiva dell’operazione posta in essere.

La nuova norma contenuta nell’articolo 10-bis L. 212/2000 contiene, quindi, una disciplina specifica, oltre che dell’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di motivare in modo rigoroso l’accertamento circa la sussistenza della condotta abusiva, anche dell’onere processuale della prova, chiarendo che è l’Ufficio a dover dimostrare i presupposti della condotta abusiva incombendo sul contribuente – una volta che il Fisco abbia fornito la prova dell’elusione – dimostrare la sussistenza dell’esimente delle valide ragioni extrafiscali.


L’accertamento dell’elusione deve pertanto seguire – necessariamente e a pena di nullità dell’avviso – il procedimento di cui ai commi 6 e seguenti dell’art. 10 bis della L. 212/2000, i quali prevedono particolari cautele, tra cui l’obbligo di richiesta di chiarimenti al contribuente ovvero relative alla motivazione dell’avviso di rettifica e all’onere della prova.

La Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che, ai fini dell’individuazione del comportamento abusivo, l’Amministrazione può assolvere all’onere di spiegare perché il complesso dell’operazione economica posta in essere dal contribuente si manifesti anomalo o irragionevole in una normale logica economica o di mercato, profilando l’esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo a quello scelto dal contribuente, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito, che tuttavia non avrebbe assicurato il medesimo vantaggio fiscale.

Secondo la Cassazione, l’onere di dimostrare la mancanza di sostanza economica da parte dell’Ufficio si concretizza nella necessaria prospettazione di una modalità alternativa e praticabile di realizzazione della medesima operazione economica, che impone il raffronto tra l’operazione così come è avvenuta e come altrimenti si sarebbe potuta compiere.

Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, non si tratta di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d’impresa e di iniziativa economica, imponendo al contribuente una specifica misura di ristrutturazione, tra quelle giuridicamente possibili, solo perché essa avrebbe comportato un maggior carico fiscale, ma, piuttosto, di evidenziare l’esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima operazione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, delle forme con le quali l’operazione stessa è stata concretamente eseguita.

Con la sentenza n. 31772/2019 la Suprema Corte ha recentemente specificato quali debbono essere i contenuti della motivazione e della prova dell’atto impositivo, chiarendo che l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller 'G' below it.

di provare il disegno elusivo inteso come spiegazione del fenomeno oltre che la dimostrazione dei fatti sui quali è fondato.

Lo schema differenziale di tassazione del fenomeno elusivo (differenza fra imposta gravante su operazione elusa e quella gravante su operazione elusiva) si traduce, ai fini della prova, nell'onere dell'Ufficio di spiegare al contribuente il fenomeno elusivo attraverso l'individuazione dell'operazione alternativa, più lineare rispetto a quella concretamente effettuata, che il contribuente avrebbe dovuto effettuare per evitare la contestazione del comportamento abusivo.

In verità l'Ufficio, al di là dell'espressione adoperata (abuso del diritto) pare piuttosto riferirsi all'istituto della interposizione fittizia previsto dall'art. 37 bis del d.P.R. 600/73 che tuttavia, al pari del fenomeno elusivo, deve formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione concreta, che presuppone la prova, al di là delle apparenze e della veste formale dell'Ente interposto, della inconsistenza della società in quanto priva di ogni reale struttura.

La figura dell'interposizione fittizia si riferisce alla creazione di una situazione di apparenza negoziale i cui effetti in realtà non sono voluti dalle parti contraenti.

Non pare invece che la srl Provinelli costituisca una creatura fittizia: i suoi soci hanno inteso effettivamente associarsi per esercitare un'impresa e per assicurarsi l'autonomia patrimoniale derivante dalla personalità giuridica.

Diversamente opinando occorrerebbe svalutare ogni fenomeno associativo concludendo che tutte le società costituiscono uno schermo che illegittimamente nasconde al suo interno i soci persone fisiche.

Quanto alla restante parte della censura, che pone in discussione il meccanismo che riconduce ai soci di società di capitali la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio posti a base dell'accertamento notificato alla ricorrente, è sufficiente rammentare che l'indirizzo tradizionale della Suprema Corte afferma che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, senonchè nel caso di specie la censura è inconferente in quanto superata ed assorbita dalle considerazioni che precedono.

Anche la censura relativa al carattere definitivo dell'accertamento reso a carico della società risulta assorbito, stante l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio: pertanto, a meri fini istruttivi e di accademia, pur sempre utili, occorre ribadire che non è necessario nel giudizio, promosso dal singolo socio, di impugnazione dell'accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, che l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo (Cass.n.16385/2003).

Ne consegue che, costituendo l'accertamento, a carico della società, in ordine ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, resta salva per il socio, il quale abbia



separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell'accertamento IRPEG, la facoltà di contestare - oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali - anche la ricorrenza di tale presupposto (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n.21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all'accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società).

Quanto al divieto di doppia presunzione è altrettanto utile precisare che la Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, che in tema di redditi di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (tra le più recenti Cass. n. 7174/2002; n. 4695/2002; n. 3254/2000; n. 2390/2000). Ma perché tale presunzione possa operare occorre pur sempre che: a) la "ristrettissima base sociale familiare", cioè il "fatto noto" alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero, come emerge dalle richiamate sentenze di questa Suprema Corte, solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi a prender atto della inapplicabilità dell'art. 5, D.P.R. n. 917/1986 (Cass. n. 3254/2000, n. 2390/2000); b) sussista validamente l'accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, che costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.

ooo

Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia e i compensi dovuti si liquidano, a fronte del valore della lite, in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e spese anticipate (CU).

P.Q.M.

La CTP di Novara accoglie il ricorso e annulla l'accertamento impugnato.  
Spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Novara addì 23.9.2021  
Il Giudice Estensore  
Dr. Roberto Bertolo



Il Presidente  
Dr. Lorenzo Micheluzzi

